

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104

^^^

PER: BONADONNA RICCARDO (C.F.: BNDR74C26G273X), nato a Palermo il 26/03/1974 e residente a Bra (CN) in Via Risorgimento n. 45 (12042), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI VERBANO – CUSIO - OSSOLA**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:

- **CACCOZZA DOMENICO**, residente in Via Fiume n. 9 (28922) - Verbania (VB);
- **PAUTASSI PIER MARIO**, residente in Via Giovanni Falcone e Borsellino n. 45 (12044) – Centallo (CN);

- Controinteressati-

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del D.D. prot. n. 4358 del 03.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n.

- 73/2021, per la classe di concorso di appartenenza “A042 - Scienze e tecnologie meccaniche”;
2. Del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte prot. n. 16243 del 04/11/2022 avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso straordinario *bis* per la c.d.c. “A042” per la Regione Piemonte, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
 3. Del D.D.G. prot. n. 16641 del 14.11.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per il Piemonte ha decretato l’individuazione dei docenti, inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso “A042”, quali destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 ai sensi della procedura di cui all’art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
 4. Del D.D. prot. n. 10398 del 14.11.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. Piemonte – A.T. di Cuneo ha decretato l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinato alla immissione in ruolo, per la classe di concorso “A042” per l’Ambito Territoriale di Cuneo nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
 5. Dei D.D. prot. n. 5483 e n. 5484 del 18.11.2022 con i quali il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. Piemonte – A.T. di Novara ha decretato l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinato alla immissione in ruolo, per la classe di concorso “A042” per l’Ambito Territoriale di Novara nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
 6. Dei D.D. prot. n. 5450 e n. 5451 del 16.11.2022 e del D.D. prot. n. 5172 del 17.11.2022 con i quali il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. Piemonte – A.T. di Alessandria Asti ha decretato l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinato alla immissione in ruolo, per la classe di concorso “A042” per l’Ambito Territoriale di Alessandria Asti nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
 7. Del D.D. prot. n. 14487 del 18.11.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. Piemonte – A.T. di Torino ha decretato l’individuazione dei destinatari di contratto a

- tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2022/23, preordinato alla immissione in ruolo, per la classe di concorso "A042" per l'Ambito Territoriale di Torino nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
8. Dei D.D. prot. n. 3502 e n. 3477 del 16.11.2022 con i quali il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Piemonte – A.T. di Vercelli ha decretato l'individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2022/23, preordinato alla immissione in ruolo, per la classe di concorso "A042" per l'Ambito Territoriale di Vercelli nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
9. Del D.D. prot. n. 4541 del 15.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Piemonte – A.T. di Verbania – Cusio - Ossola ha decretato l'individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2022/23, preordinato alla immissione in ruolo, per la classe di concorso "A042" per l'Ambito Territoriale di Verbania – Cusio - Ossola nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
10. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il ricorrente è in possesso della Laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita con vecchio ordinamento in data 10/11/2005 presso l'Università degli Studi di Palermo (**cfr. doc. 1: Titolo di Laurea**).

In virtù del predetto titolo di studio, presentava la domanda di partecipazione per la Regione Piemonte al concorso straordinario *bis* indetto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 108 del 28.04.2022 recante "*Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali> convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*" (**cfr. doc. 2 – 3: D.D. M.I. n. 1081 del 06.05.2022; Domanda di partecipazione**).

All'art. 3 del Bando venivano individuati i seguenti requisiti richiesti al fine di partecipare alla predetta procedura concorsuale: **“a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”**.

Il Bando prevedeva all'art. 6 lo svolgimento di una prova disciplinare, consistente in una prova orale della durata di 30 minuti, programmata al fine di accertare la preparazione dei candidati sulla base degli specifici programmi concorsuali individuati nell'Allegato A al D.M. n. 108 del 28.04.2022.

In particolare, per la classe di concorso “A042” di appartenenza del ricorrente, l'U.S.R. per il Piemonte individuava 33 posti da accantonare al fine di destinarli per la procedura straordinaria *bis* (***cfr. doc. 4: Sedi U.S.R. Piemonte c.d.c. “A042”***).

All'interno della domanda di partecipazione il ricorrente esprimeva di essere in possesso della Laurea a vecchio ordinamento in “Ingegneria aeronautica” conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 10/11/2005, con la votazione di 100/110.

Il Dott. Bonadonna specificava altresì di aver svolto servizio di insegnamento per la classe di appartenenza “A042” per la quale concorreva, nei seguenti anni scolastici e

presso gli Istituti di seguito indicati, come si evince dai contratti a tempo determinato sottoscritti con il Ministero resistente:

- A.s. 2017/2018: dal 09/10/2017 al 31/08/2018 presso l'I.S. "Dalla Chiesa – Spinelli" di Omegna per l'insegnamento di "Scienze e tecnologie meccaniche - "A042";
- A.s. 2019/2020: dal 07/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto "Velso Mucci" di Bra, per l'insegnamento di "Scienze e Tecnologie Meccaniche - A042";
- A.s. 2020/2021: dal 25/09/2020 al 31/08/2021 presso l'I.S. "G. Vallauri" di Fossano, per l'insegnamento di "Scienze e Tecnologie Meccaniche - A042".

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore servizio espletato nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.S. "E. Guala" di Bra, per l'insegnamento di "Scienze e tecnologia della logistica - A036" (**cfr. doc. 5: Contratti di lavoro**).

Il ricorrente veniva convocato per lo svolgimento della prova disciplinare in data 10/10/2022, che sosteneva e all'esito della quale riportava la votazione di 65/100 (**cfr. doc.ti 6 - 7: Convocazione prova disciplinare; Esito prova**).

Con Avviso prot. n. 4076 del 17.10.2022 il Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per il Piemonte pubblicava l'elenco dei candidati che avevano sostenuto la prova disciplinare, con l'indicazione del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, ove il ricorrente veniva individuato con il punteggio complessivo di 25,5 punti (**cfr. doc. 8: Avviso M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 4076 del 17.10.2022**):

Classe di concorso A042

ESITO VALUTAZIONE TITOLI

Cognome	Nome	Punteggio complessivo Sezione A	Punteggio complessivo Sezione B	Punteggio complessivo Sezione C	Totale complessivo
Bonadonna	Riccardo	8	13,75	3,75	25,5

Con provvedimento prot. n. 4291 del 27.10.2022 il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Piemonte formulava una richiesta di chiarimenti al ricorrente, del seguente tenore:
<<A seguito verifica del titolo di studio da lei conseguito presso l'Università di Palermo in

*data 10.11.2005 (Laurea in Ingegneria Aeronautica – Vecchio Ordinamento) si chiede se sia anche in possesso di ulteriore laurea Specialistica o Magistrale che possa dare l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A042 (Scienze e Tecnologie Meccaniche) in quanto con la suddetta Laurea del vecchio ordinamento non sussiste la possibilità di accesso all'insegnamento, come da D.M. 259/2017. Si prega dare urgente risposta a questo ufficio entro le ore 0.00 di Lunedì 31 ottobre 2022>> (cfr. doc. 9: **Provvedimento prot. n. 4291 del 27.10.2022**).*

Nella medesima giornata il ricorrente, in riscontro alla predetta richiesta, comunicava alla resistente Amministrazione quanto segue, allegando idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto esposto: <<[...] Vi segnalo che il DM 39/98 e successivi decreti individuano tra le "Lauree soppresse o che hanno cambiato denominazione" la laurea in "Ingegneria aeronautica" che corrisponde alla laurea in "Ingegneria Aerospaziale" e che quest'ultima, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, è equiparata alla LAUREA SPECIALISTICA DELLA CLASSE (DM 509/99) "25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica" e alla LAUREA MAGISTRALE DELLA CLASSE (DM 270/04) "LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica" individuate come titoli d'accesso nel DM 259/17 da voi citato. Vi allego lo stralcio di alcuni riferimenti normativi restando a vs disposizione per ulteriori chiarimenti>> (cfr. doc. 10: **Riscontro ricorrente del 27.10.2022**).

In data 31/10/2022 il ricorrente si recava presso l'USP di Verbania e, da una interlocuzione con il funzionario Dott. Di Gregorio Vladimiro, veniva informato della circostanza per cui il Presidente della Commissione avrebbe chiesto chiarimenti sulla validità del titolo dichiarato dal ricorrente e che in tal senso non lo riteneva valido per accedere alla specifica classe di concorso, nonostante il riscontro fornito.

Il Dott. Bonadonna rappresentava che la richiesta di accertamento presentata dalla Presidente della Commissione risultava essere inusuale, tenuto conto che la medesima era la Dirigente che aveva invitato il ricorrente a trasferirsi da Palermo, ove il predetto insegnava, proprio al fine di ricoprire ad Omegna nell'Istituto di servizio della predetta una cattedra sulla c.d.c. "A042".

In data 31.10.2022 l'U.S.R. per il Piemonte trasmetteva una richiesta di chiarimenti all'Università di Palermo, nella quale chiedeva di *"individuare l'ordinamento al quale ricondurre la laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita dal candidato Bonadonna"*, istanza il cui contenuto si evince dalle premesse del provvedimento di esclusione.

In data 03.11.2022 il ricorrente riceveva una certificazione da parte dell'Università degli Studi di Palermo attestante l'equiparazione della laurea conseguita dal ricorrente a quella specialistica 25/S *"Ingegneria Aerospaziale e Astronautica"* (D.M. 509/99) e alla laurea Magistrale LM-20 *"Ingegneria Aerospaziale e Astronautica"* (D.M. 270/04) (**cfr. doc. 11: Certificato di equiparazione Università degli Studi di Palermo**):

A richiesta dell'interessato, si attesta che la Laurea in INGEGNERIA AERONAUTICA (D.R.4/91) - Corso di Laurea Vecchio Ordinamento (Indirizzo: 069 - GENERICO) conseguita in data 10/11/2005 presso l'Università degli studi di Palermo, dal Dott. Riccardo BONADONNA, nato a PALERMO il 26/03/1974, ai sensi del Decreto del 22 maggio 1995 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all' art. 1 – la laurea in Ingegneria aeronautica muta denominazione in Ingegneria aerospaziale, pertanto, ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 07/10/2009, è

EQUIPARATA,

ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, alla classe di laurea Specialistica 25/S INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA (D.M. 509/99) e alla classe di laurea Magistrale LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA (D.M. 270/04).

Nella medesima giornata il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Piemonte pubblicava il D.D.G. prot. n. 4358 del 03.11.2022 con il quale disponeva l'esclusione del ricorrente dal concorso straordinario *bis*, così motivando: *<<[...] Acquisita in data 16 ottobre 2022 la comunicazione della Presidente della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A042 con la quale veniva segnalata, con riferimento al candidato Riccardo Bonadonna, la non corrispondenza del titolo di studio in possesso dichiarato dallo stesso con quanto richiesto per l'insegnamento della materia A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche ai sensi del D.M. 259/2017; Visto l'Allegato A del D.M.259 del 9.05.2017 che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e*

secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; Constatato Che nell'Allegato A del D.M. 259/2017 per l'insegnamento della classe di Concorso A042 - Scienze e Tecnologie Meccaniche, con riferimento alle lauree del Vecchio Ordinamento D.M. 39/1998, è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica; Vista La nota prot. 4291 del 27.10.2022 con la quale questo Ufficio nel preannunciare al candidato Bonadonna la conclusione del procedimento di accertamento dei requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale con l'adozione di provvedimento di esclusione, ha assegnato termine al candidato medesimo per la presentazione di eventuali osservazioni e/o documentazione a supporto della propria posizione all'interno della procedura concorsuale medesima; Viste le osservazioni del Candidato Bonadonna Riccardo pervenute con email in data 27.10.2022 e della documentazione allegata con la quale la sussistenza del titolo di studio viene argomentata in ragione della tabella A/E allegata al D.M. 39/98 relativa alla corrispondenza tra lauree soppresse e nuova denominazione dalla quale si evince che la laurea in ingegneria aeronautica è stata soppressa per diventare laurea in ingegneria aerospaziale, nonché del D.I. 9 luglio 2009 relativo all'equiparazione delle lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Ritenuto Necessario accertare se il titolo di studio conseguito dal candidato Bonadonna sia da ricondurre al D.M. 39/1998 – vecchio ordinamento – o al D.M. 22/2005 – nuovo ordinamento; Vista La nota di questo Ufficio in data 31.10.2022 prot. 4322 inviata all'Università di Palermo con la quale è stato richiesto all'Ateneo di individuare l'ordinamento al quale ricondurre la laurea in Ingegneria Aereonautica conseguita dal candidato Bonadonna; Vista La Certificazione dell'Università di Palermo che in data 31 ottobre 2022 confermava che la predetta Laurea in Ingegneria Aeronautica era stata conseguita ai sensi del Vecchio Ordinamento; Considerato Che il D.I. 9.7.2009 citato dal Candidato non disciplina i titoli di studio necessari per l'insegnamento ma l'equiparazione delle vecchie lauree del vecchio ordinamento alle lauree magistrali e specialistiche ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non ai fini dell'insegnamento; Appurato che, in esito alla verifica

effettuata, il candidato Bonadonna Riccardo nato il 26.03.1974 non risulta in possesso di idoneo titolo di accesso alla specifica Classe di Concorso A042 – Scienze e Tecnologie Meccaniche, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera a) del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022; Visto l'art. 2 comma 6 del D.D. 510/2020 il quale dispone che: "I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa"; Visto che, in esito alla verifica effettuata, il candidato Bonadonna Riccardo nato il 26.03.1974 non risulta in possesso di idoneo titolo di accesso alla specifica Classe di Concorso A042 – Scienze e Tecnologie Meccaniche, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera a) del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022; **DECRETA** Per le motivazioni indicate in premessa, accertata la carenza dei requisiti per la partecipazione alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la Classe di Concorso A042 – Scienze e Tecnologie Meccaniche, il candidato Bonadonna Riccardo nato a Palermo il 26.03.1974 è escluso dalla Procedura concorsuale straordinaria per mancanza di idoneo titolo di accesso, ai sensi dell'art. 3, c. 1 lettera a) del D. D. n. 1081 del 6 maggio 2022>> (cfr. doc. 12: D.D.G. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 4358 del 03.11.2022).

Con comunicazione PEC trasmessa nella medesima giornata del 03.11.2022 il ricorrente comunicava all'Amministrazione di aver ricevuto il certificato di laurea con equiparazione al nuovo ordinamento da parte dell'Università degli Studi di Palermo e chiedeva contestualmente alla resistente di provvedere con rettifica in autotutela del procedimento di esclusione in relazione alla procedura concorsuale per cui è causa (cfr. doc. 13: Richiesta rettifica autotutela).

La resistente Amministrazione non forniva alcun riscontro al ricorrente, il quale si adoperava trasmettendo una istanza di accesso agli atti – al momento della notifica del presente ricorso rimasta inevasa - nella quale chiedeva la trasmissione della seguente documentazione: <<la nota prot. 4019 del 14/10/2022 con la quale l'Ufficio Scolastico

Provinciale - Ufficio IX - Ambito territoriale di Verbano-Cusio-Ossola - ha richiesto all'Università di Palermo la Certificazione del titolo di Laurea conseguita dal Candidato Bonadonna Riccardo; • la risposta alla nota prot. 4019 del 14/10/2022 da parte dell'Università di Palermo; • la comunicazione del Presidente della Commissione per la classe di concorso A042 in data 16/10/2022; • la nota prot. 4322 del 31/10/22 inviata all'Università di Palermo con la quale è stato richiesto all'Ateneo di individuare l'ordinamento al quale ricondurre la laurea in Ingegneria Aereonautica conseguita dal candidato Bonadonna; • la risposta alla nota prot. 4322 del 31/10/2022 da parte dell'Università di Palermo>> (cfr. doc. 14: Istanza di accesso agli atti).

Con provvedimento prot. n. 16243 del 04/11/2022 il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Piemonte pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso “A042” di appartenenza del ricorrente, all'interno della quale il medesimo non risultava inserito, in manifesta violazione di legge, con ogni conseguenza negativa in ordine alla possibilità di poter ottenere un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021 **(cfr. doc. 15: Provvedimento U.S.R. Piemonte prot. n. 16243 del 04/11/2022).**

Difatti, se solo il ricorrente non fosse stato escluso dalla procedura in oggetto, sarebbe stato inserito all'interno della graduatoria di merito del concorso straordinario *bis* e sarebbe stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo a decorrere dal prossimo a.s. 2023/24.

Difatti, con decorrenza dal 14.11.2022, l'U.S.R. per il Piemonte, per ogni Ambito Territoriale di riferimento, ha pubblicato l'elenco dei candidati individuati per la stipula di un contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, pregiudicando in maniera evidente l'odierno ricorrente, il quale risulta escluso dal novero dei candidati assegnati alle singole Province **(cfr. doc.ti 16 - 22: D.D.G. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 16641 del 14.11.2022; D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 10398 del 14.11.2022; D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 5483 e n. 5484 del 18.11.2022; D.D. prot. n. 5450 e n. 5451 e n. 5172 M.I. – U.S.R. Piemonte; D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 14487 del 18.11.2022 ; D.D. M.I. –**

U.S.R. Piemonte prot. n. 3502 e n. 3477 del 16.11.2022; D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 4541 del 15.11.2022).

Si rappresenta difatti all'Ill.mo T.A.R. adito che il Dott. Bonadonna, qualora non fosse stato escluso dalla procedura in oggetto, si sarebbe collocato orientativamente alla posizione n. 21 della graduatoria di merito, con il punteggio complessivo di 90,5.

Il ricorrente sarebbe stato pertanto preferito, in sede di assegnazione, rispetto ai candidati Cacoza e Pautassi, i quali hanno invece avuto la possibilità di poter esprimere la preferenza ed ottenere dunque un incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021 rispettivamente nella Provincia di Novara e Cuneo.

L'esclusione disposta nei confronti dell'odierno ricorrente è assolutamente illegittima, in quanto realizzata in violazione del principio di non discriminazione e parità di trattamento, nonché in violazione del principio del legittimo affidamento sul quale il ricorrente contava in considerazione del titolo di studio posseduto dal medesimo, quale valido titolo di accesso alla classe di concorso "A042" di appartenenza.

Il Dott. Bonadonna ha difatti subito un trattamento peggiore, in quanto la resistente Amministrazione ha ritenuto immotivatamente insussistente il requisito di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del Bando in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente, ritenendo come la Laurea conseguita dal predetto con il vecchio ordinamento fosse equiparabile *"ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non ai fini dell'insegnamento"*.

L'esclusione disposta dall'Amministrazione è del tutto priva di valore, in quanto fondata sulla presunta mancanza di titoli invece effettivamente posseduti dal ricorrente e idonei a determinare l'accesso del medesimo alla classe di concorso "A042" di sua appartenenza.

Per tutti i suesposti motivi il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.D. M.I. N. 1081 DEL 06.05.2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 30.01.1998. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 259/2017: PIENA EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO DAL RICORRENTE A QUELLI INDIVIDUATI PER L'ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO "A042" E DUNQUE AI FINI DELL'INSEGNAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI ACCESSO POSSEDUTO DAL RICORRENTE PER L'ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO "A042" – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione resistente, in maniera del tutto immotivata nonché illegittima, non ha riconosciuto al ricorrente il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla classe di concorso "A042" di appartenenza, agendo in tal modo in aperta violazione dei principi di non discriminazione e di legittimo affidamento.

Si rappresenta che il ricorrente, consapevole di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso, presentava la relativa domanda di partecipazione, esponendo di essere in possesso della Laurea in Ingegneria Aeronautica, conseguita in data 10/11/2005 presso l'Università degli Studi di Palermo – Corso di Laurea vecchio ordinamento.

La resistente Amministrazione formulava nei confronti dell'Università degli Studi di Palermo una istanza nella quale chiedeva chiarimenti in relazione alla individuazione dell' *"ordinamento al quale ricondurre la laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita dal candidato Bonadonna"*.

Pur all'esito del riscontro fornito dall'Università di Palermo, la quale rilasciava il certificato di equiparazione del titolo di Studio posseduto dal ricorrente a quello richiesto ai fini dell'accesso alla classe di concorso "A042", la resistente Amministrazione non procedeva alla rettifica in autotutela del provvedimento di esclusione emesso, ed anzi giustificava tale scelta sull'errato assunto per cui l'equiparazione suddetta sarebbe

relativa soltanto ai “*fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non ai fini dell’insegnamento*”.

Il ricorrente ha conseguito titoli di Laurea pienamente coincidenti con quelli richiesti per l’insegnamento della classe di concorso “A042” e risulta del tutto illogico nonché discriminatorio impedire al medesimo l’insegnamento di “Scienze e Tecnologie Meccaniche” in presenza di un titolo di Laurea nella predetta materia.

La Tabella A relativa alle nuove classi di concorso, allegata al D.P.R. n. 19 del 14.02.2016, come modificata dal decreto M.I.U.R. n. 259/2017, in relazione alla classe di concorso “A042” (ex 20/A), ha previsto come titoli di accesso la Laurea Specialistica “25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica” e la Laurea Magistrale “LM20 – Ingegneria spaziale e aeronautica” (***cfr. doc.ti 23 - 24: D.P.R. 19/2016; D.M. n. 259/2017 e allegato A***):

A-42 ex 20/A	Scienze e tecnologie meccaniche Discipline meccaniche e tecnologia	Laurea in ingegneria meccanica	LS 36 - Ingegneria meccanica LS 25 - Ingegneria spaziale e aeronautica LS 37 - Ingegneria navale	LM20 - Ingegneria spaziale e aeronautica LM 33 - Ingegneria meccanica LM 34 - Ingegneria navale
-----------------	---	--------------------------------	--	---

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 ha regolato le “*Disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, prevedend all’art. 1 rubricato “*Classi di concorsi a cattedre*” quanto segue: <<1. Le classi di concorso a cattedre sono quelle indicate nella Tabella A, annessa al presente decreto. 2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse. 3. Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso di cui alla colonna 1 della sopracitata Tabella. 4. Le classi di concorso e le classi di

abilitazione del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella A/1, annessa al presente decreto, con le limitazioni di cui al successivo articolo 5, comma 3. 5. La corrispondenza tra alcune delle abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata Tabella A/2. **6. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso enunciati nella Tabella A, sono considerate valide anche le lauree che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di cui alla Tabella A/3 annessa al presente decreto.** 7. Nella Tabella A/4 di omogeneità, allegata al presente decreto, sono individuati gli esami universitari, affini a quelli richiesti nel piano di studi di specifici titoli accademici, validi per l'accesso alle relative classi di concorso del vigente ordinamento>> **(cfr. doc. 25: Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e Tabella A/3).**

Il comma 6 dell'art. 1 del predetto decreto rimanda alla Tabella A/3 in relazione alle precisazioni di cui alle classi di concorso che hanno cambiato denominazione.

All'interno della predetta Tabella sono specificate le corrispondenze tra le lauree soppresse o che hanno cambiato denominazione e la nuova denominazione che, per quanto riguarda il titolo di studio posseduto dal ricorrente, si rileva come di seguito:

Corrispondenze	
<i>Lauree soppresse o che hanno cambiato denominazione</i> 1	<i>Nuova denominazione</i> 2
Ingegneria aeronautica	Ingegneria Aerospaziale

Il predetto Decreto ministeriale ha individuato dunque tra le "Lauree soppresse" quella posseduta dal ricorrente di "Ingegneria aeronautica", la cui nuova denominazione è quella di "Ingegneria Aerospaziale", che è equiparata alla Laurea specialistica "25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica", nonché alla Laurea Magistrale "LM-20

Ingegneria aerospaziale e astronautica”, ai sensi del Decreto interministeriale 09.07.2009 e individuate come titolo di accesso alla classe di concorso “A042” nel D.M. n. 259/17.

Difatti, il Decreto interministeriale 09.07.2009 individua la seguente equiparazione (**cfr. doc. 26: Decreto interministeriale 09.07.2009**):

Ingegneria aerospaziale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
-------------------------	---	---	--

Le suddetta lauree sono state individuate come titoli di accesso alla classe di concorso “A042”, come si evince dal citato D.M. n. 259/2017: pertanto, tenuto conto della piena equiparazione tra la laurea in ingegneria aeronautica conseguita con il Vecchio ordinamento dal ricorrente e quella in Ingegneria Aerospaziale, di nuova denominazione della precedente a vecchio ordinamento, non vi sono legittimi motivi per escludere il ricorrente dalla procedura concorsuale in oggetto, tenuto conto della piena equipollenza tra i due titoli, entrambi pienamente validi ai fini dell’accesso alla classe di concorso “A042”.

Risulta del tutto illogica l’affermazione di parte resistente nella parte in cui sostiene che l’equipollenza sarebbe circoscritta alla sola partecipazione ai concorsi e non anche all’insegnamento: la fallacità di tale affermazione è confermata dallo stesso contenuto del D.M. n. 259/2017, che individua quali titoli di accesso alla classe di concorso “A042” le lauree LM 20 e LS 25, entrambe equipollenti a quella conseguita con il vecchio ordinamento dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 09.07.2009 e del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998.

Dal tenore della citata normativa è dunque evidente che il Legislatore, con il Decreto ministeriale 30.01.1998, abbia voluto espressamente specificare la nuova denominazione della Laurea di “Ingegneria aeronautica”, conseguita dunque con il Vecchio ordinamento, in quella di “Ingegneria aerospaziale”, con ciò riconoscendo la piena equipollenza tra i due titoli.

In caso contrario, dunque ipotizzando l’erronea tesi prospettata dal Ministero, si creerebbe una evidente disparità a danno di tutti i candidati che, come l’odierno

ricorrente, hanno conseguito la Laurea con il Vecchio Ordinamento, rispetto a quelli che hanno acquisito il titolo di Laurea con il Nuovo Ordinamento.

Con i citati decreti il Legislatore ha dunque voluto salvaguardare i diritti acquisiti di chi ha conseguito la laurea con il vecchio ordinamento, titolo che da pieno accesso non solo alla procedura concorsuale ma anche e soprattutto all'insegnamento per la classe di concorso "A042".

Ciò è pienamente provato dal tenore del D.M. n. 259/17 che, nel disporre l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, ha individuato per la classe di concorso "A042" tra i requisiti di accesso le seguenti lauree:

1. LS 25 – Ingegneria spaziale e aeronautica;
2. LM 20 – Ingegneria spaziale e aeronautica.

Come ben emerge dal Decreto interministeriale 09.07.2009 e dal Decreto Ministeriale 30.01.1998, il titolo di studio posseduto dal ricorrente è stato riconosciuto come equipollente a quello richiesto per l'accesso alla classe di concorso "A042", con la conseguenza che deve essere in via analogica necessariamente riconosciuto anche al Dott. Bonadonna il possesso del requisito di accesso alla classe di concorso di appartenenza.

Non vi sono validi motivi per escludere la Laurea posseduta dall'odierno ricorrente dal novero dei titoli validi per l'accesso alla classe di concorso "A042", essendo il titolo di studio di "Ingegneria aeronautica" conseguito con il Vecchio Ordinamento pienamente equipollente alla classe di laurea specialistica 25/S "Ingegneria Aerospaziale e astronautica" e alla classe di laurea magistrale LM-20 "Ingegneria Aerospaziale e astronautica", equipollenza che deve considerarsi piena sia sotto il profilo della partecipazione ad un concorso pubblico, che ai fini dell'insegnamento.

La manifesta illegittimità dell'esclusione subita dal ricorrente è ben evidente, se solo si considera che il medesimo ha già prestato valido servizio di insegnamento per la classe di concorso "A042", come si evince dai contratti stipulati negli anni scolastici

2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021, come dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione e depositati in atti.

Risulta pertanto del tutto manifesta l'illogicità della esclusione perpetrata dalla resistente Amministrazione a danno del ricorrente il quale, in forza di plurimi contratti di lavoro sottoscritti nei precedenti anni scolastici, veniva individuato quale docente ai fini dell'insegnamento per la classe di concorso "A042".

La medesima Amministrazione, la quale ha per diversi anni conferito al ricorrente l'incarico di supplenza per l'insegnamento della materia di cui alla classe di concorso "A042", ad oggi impedisce al medesimo di poter essere inserito nella graduatoria del concorso straordinario *bis*, sulla base di una presunta non corrispondenza del titolo di studio conseguito con il vecchio ordinamento con quello richiesto per l'accesso alla c.d.c. "A042".

Se così fosse stato, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di svolgere incarichi di supplenza per la classe di concorso "A042".

La condotta del Ministero resistente si appalesa dunque manifestamente illegittima.

Sul punto si è recentemente pronunciato l'intestato TAR del Lazio che, in una situazione analoga alla presente in riferimento al riconoscimento di una Laurea specialistica nel concorso ordinario docenti, ha così statuito: *"(...) Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione. In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle ragioni dell'esclusione delle lauree LS-13 e LM-19 dalle classi di concorso A-12 e A-22, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti. Dalla lettura degli atti impugnati e dei piani di studi, ed in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per le lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico. Ne discende che, sul punto, gli atti impugnati non appaiono sorretti da adeguata motivazione e devono ritenersi illegittimi. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento*

degli atti impugnati nella parte in cui escludono automaticamente i titolari delle lauree LS-13 e LM-19 dalla possibilità di partecipare al concorso in oggetto, quand'anche in possesso degli stessi crediti formativi attinenti ai medesimi settori disciplinari richiesti per i titolari delle altre lauree specialistiche e magistrali ritenute idonee alla partecipazione"
(Cfr. doc. 27).

Risulta chiaramente discriminatorio il trattamento subito dal ricorrente al quale, pur avendo sostenuto lo stesso percorso di studi dei candidati in possesso del percorso di Laurea specialistica "25/S" e Magistrale "LM-20" – Ingegneria aerospaziale e astronautica, è stato escluso dal concorso straordinario *bis* a causa del mancato riconoscimento dell'equipollenza tra il titolo conseguito dal predetto con il Vecchio ordinamento e quelli di cui al nuovo ordinamento, in contrasto con la normativa applicabile.

Risulta del tutto discriminatoria la scelta dell'Amministrazione di procedere all'esclusione del titolo di Laurea a vecchio ordinamento posseduto dal ricorrente il quale, nonostante il positivo riscontro fornito altresì dall'Università degli Studi di Palermo ed il superamento della prova concorsuale, non risulta inserito all'interno della graduatoria di merito a causa della manifesta lesione del principio di non discriminazione perpetrata dal Ministero resistente a danno del ricorrente, rispetto ai laureati con nuovo ordinamento.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 241/90 E ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione non solo ha disposto in maniera del tutto illegittima l'esclusione del ricorrente dal concorso per cui è causa, non riconoscendo il titolo di studio posseduto, pur essendo il medesimo coincidente con quello richiesto per l'insegnamento di "Scienze e Tecnologie Meccaniche" di cui alla classe di concorso "A042", ma non ha in alcun modo motivato tale esclusione, peraltro intervenuta soltanto con D.D.G. prot. n. 4358 del 03.11.2022, peraltro a seguito del riscontro fornito dall'Università degli Studi di Palermo, attestante il riconoscimento della equiparazione tra la Laurea in Ingegneria

Aeronautica - Corso di laurea Vecchio Ordinamento e la Laurea specialistica 25/S e la Laurea Magistrale LM-20 in "Ingegneria Aerospaziale e astronautica".

Il Ministero resistente ha illogicamente motivato l'esclusione della valutazione del titolo del ricorrente sulla base di una presunta equiparazione circoscritta soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non ai fini dell'insegnamento.

Tale assunto trova un limite nel contenuto dello stesso D.M. n. 259/2017 ove, tra i titoli di studio annoverati tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso "A042", vi sono quelli di cui alla Laurea Specialistica 25/S e alla Laurea Magistrale LM-20 in "Ingegneria Aerospaziale e astronautica" che, ai sensi del Decreto interministeriale 09.07.2009 e del Decreto Ministeriale 30.01.1998, sono perfettamente equiparate a quella del ricorrente, rispetto alla quale cambia soltanto la denominazione formale e non già l'aspetto sostanziale, trattandosi del medesimo corso di laurea.

Il Ministero resistente non ha compiutamente motivato l'irragionevole nonché illegittima scelta disposta, limitandosi a comunicare l'esclusione del ricorrente *"Considerato che il D.I. 9.7.2009 citato dal Candidato non disciplina i titoli di studio necessari per l'insegnamento ma l'equiparazione delle vecchie lauree del vecchio ordinamento alle lauree magistrali e specialistiche ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non ai fini dell'insegnamento"*.

È evidente che tale affermazione si pone in aperto contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/90, il quale impone che: *"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. **2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria**"*.

Nel caso di specie, se la resistente Amministrazione avesse analizzato il contenuto del D.M. n. 259/2017, avrebbe rilevato come ai fini dell'insegnamento per la c.d.c. "A042"

è richiesta la Laurea specialistica LS25 e la Laurea Magistrale LM20 in “Ingegneria aerospaziale e astronautica”.

Pertanto, pur riconoscendo che il titolo di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento dal ricorrente risulta equiparato ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici, si rileva altresì come lo stesso D.M. n. 259/17 riconosce e specifica i titoli di accesso alle classi di concorso ai fini dell'insegnamento ove, per la c.d.c. di appartenenza del ricorrente, sono inclusi i titoli di studio che possono dirsi equipollenti a quello conseguito dal Dott. Bonadonna.

Sono pertanto carenti le motivazioni che hanno determinato la resistente Amministrazione ad escludere la laurea in Ingegneria aeronautica conseguita con il vecchio ordinamento dal novero dei titoli di accesso alla classe di concorso “A042” ai fini dell'insegnamento, essendo l'equiparazione con i titoli riconosciuti dal D.M. 259/17 non limitata soltanto alla partecipazione ai concorsi, ma anche per l'insegnamento nella predetta classe di concorso.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *«dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti»*.

La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art.3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto*

dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)».

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta»* (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez.II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata

istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha fornito alcuna ragionevole motivazione in relazione all'esclusione subita dal docente, in quanto non ha in alcun modo provato la mancata conformità ed equipollenza, anche ai fini dell'insegnamento, della Laurea conseguita dal ricorrente con il vecchio ordinamento e quelle di cui al nuovo ordinamento, previste dal D.M. n. 259/2017 come titoli di accesso all'insegnamento per la c.d.c. "A042".

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale".

Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. secondari rispetto ad un interesse c.d. primario.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli

(in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DETERMINATA DALL’ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO DAL RICORRENTE ED ANNOVERATO TRA QUELLI PREVISTI DAL D.M. N. 259/2017 AI FINI DELL’ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO “A042”.

Il D.D.G. prot. n. 4358 del 03.11.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per il Piemonte ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso straordinario *bis*, risulta altamente lesivo del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente il quale, nonostante il possesso del titolo di studio richiesto dal Bando ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) e riconosciuto quale valido titolo di accesso alla classe di concorso “A042”, ha assistito alla esclusione dalla predetta procedura, diretta ad ottenere l’immissione in ruolo dei docenti precari.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha posto delle illegittime preclusioni inserendo nel bando concorsuale disposizioni contrastanti con i principi fondamentali in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Il ricorrente è stato concretamente penalizzato in quanto, pur a fronte del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso “A042” e dunque sia ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che all’insegnamento, ha subito l’illegittima esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto, decretata sulla base di un presupposto che non trova riscontro nella normativa applicabile in materia.

Si rammenta difatti che il titolo di studio conseguito dal Dott. Bonadonna è pienamente equiparato a quelli contemplati nel D.M. n. 259/2017, rispetto ai quali la diversità è soltanto circoscritta alla denominazione, come espressamente riconosciuto dal D.M. 30.01.1998, il quale non ha mutato la sostanza del corso di studi.

In tal modo la resistente Amministrazione ha leso il principio del legittimo affidamento sul quale il ricorrente confidava in virtù del titolo di studio posseduto e

dichiarato, nonché del positivo superamento della prova concorsuale per effetto del quale sarebbe stato inserito nella graduatoria di merito con il punteggio complessivo di 90,5 punti.

Difatti, l'ammissione alla procedura concorsuale in oggetto ed il superamento della prova di esame avrebbe consentito al ricorrente di poter essere collocato nella graduatoria di merito già pubblicata, con ogni possibilità di essere nominato ai fini del conferimento di un incarico di supplenza ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, finalizzato dunque alla immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

In particolare, qualora la resistente Amministrazione avesse legittimamente considerato la validità del titolo posseduto dal ricorrente ai fini dell'ammissione alla classe di concorso "A042", il medesimo si sarebbe potuto collocare all'interno della graduatoria di merito in posizione utile ai fini del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, tenuto conto della valutazione dei titoli pari a 25,5 che, unitamente al punteggio di 65/100 ottenuto nella prova disciplinare, avrebbe consentito al medesimo di ottenere complessivi 90,5 punti, con inserimento nella graduatoria di merito nei primi 33 posti previsti dal Bando di concorso per la c.d.c. "A042" per la Regione Piemonte.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della

motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che *"il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto"* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)"¹.

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che *«Risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali*

¹ Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (Cfr. doc. 28).

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che: "La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una

adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo" (Cfr. doc. 29).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nel ricorrente dalla sicura ammissione al concorso straordinario *bis* è stata frustrata e disattesa dalla Amministrazione, la quale ha proceduto in maniera del tutto illogica alla esclusione del ricorrente, noncurante peraltro delle numerose istanze di rettifica in autotutela avanzate da docente.

Il Ministero dell'Istruzione, senza alcuna ragionevole motivazione, ha escluso la Laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita con il vecchio ordinamento dai titoli di studio contemplati per l'insegnamento di Scienze e Tecnologie Meccaniche per la classe di concorso "A042", prevedendo una discriminatoria preclusione dalla quale è derivata l'esclusione del ricorrente, con evidente impossibilità per il medesimo di superare il precariato e di poter insegnare.

^^^

PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO IL RICORRENTE

COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATO E DIFESO

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento del D.D.G. prot. n. 4359 del 03.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Piemonte ha decretato l'esclusione del ricorrente dal concorso straordinario *bis* di cui al D.D. n. 1081 del 06.05.2022, nonché degli atti ad esso consequenziali e collegati, in quanto disposta in palese violazione del principio di non discriminazione nell'accesso al pubblico impiego e del principio del legittimo affidamento.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del

ricorso, di inserire il ricorrente all'interno della graduatoria di merito del concorso in oggetto, programmato ai sensi dell'art. 59 comma 9-*bis* del D.L. n. 73/2021 ai fini della copertura dei posti comuni della scuola secondaria che residuano dalle immissioni in ruolo ordinarie, con il punteggio complessivo di 90,5, come risultante dalla sommatoria tra la valutazione di 65/100 conseguita alla prova disciplinare, unitamente ai 25,5 punti relativi ai titoli.

Il comma 9-*bis* dell'art. 59 del D.L. n. 73/2021 ha così previsto: <<[...] ***Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori*>>.**

La presente procedura è pertanto diretta a consentire al personale docente precario di essere individuato ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021 ai fini del conferimento di un incarico a tempo determinato finalizzato alla immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/2024.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge nei confronti del ricorrente nei confronti del quale, pur in presenza di un titolo di studio pienamente valido per l'accesso alla classe di concorso "A042", ha disposto l'esclusione nei suoi confronti, "giustificandola" sulla base del fatto che l'equiparazione del titolo rispetto alle lauree riconosciute ai fini dell'accesso alla classe di concorso di appartenenza risulterebbe circoscritta alla sola partecipazione ai concorsi e non già ai fini dell'insegnamento.

Tale assunto è completamente superato dal tenore del D.M. n. 259/2017 che, letto in analogia con il Decreto interministeriale 09.07.2009 e il Decreto Ministeriale 30.01.1998, prova pienamente che il titolo di Laurea del ricorrente ha subito soltanto un cambio di denominazione e che, in via analogica, il contenuto del D.M. n. 259/17 relativo ai titoli individuati per l'accesso alla c.d.c. "A042" deve ritenersi pienamente applicabile anche alla laurea del ricorrente.

Ne è piena prova il fatto che la medesima Amministrazione, nei precedenti anni scolastici, conferiva al Dott. Bonadonna incarichi di supplenza per l'insegnamento di "Scienze e tecnologie meccaniche" – A042 , dunque per la stessa classe di concorso per la quale oggi il ricorrente è stato immotivatamente escluso dal concorso straordinario bis.

Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario *bis* in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato e che il ricorrente possiede tutti i requisiti per poter accedere all'insegnamento per la classe di concorso "A042".

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che la procedura concorsuale di cui al D.D. n. 1081 del 06.05.2022 ha la funzione di consentire ai docenti collocati nella graduatoria di merito di essere individuati per lo svolgimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23, finalizzato alla immissione in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2023/24.

In particolare si rappresenta all'Ill.mo T.A.R. adito che se solo la resistente Amministrazione non avesse disposto l'illegittima esclusione del ricorrente dal concorso straordinario *bis*, il medesimo si sarebbe collocato orientativamente alla posizione n. 21 ed avrebbe avuto la possibilità di inserire come prima preferenza quella di Cuneo ed essere assegnato per lo svolgimento di un incarico di supplenza finalizzato all'immissione in ruolo presso la predetta Provincia, ove invece è stato assegnato il candidato Pautassi, collocato in posizione inferiore a quella che spetterebbe al ricorrente, al n. 22 con 88,00 punti.

L'estrema urgenza sottesa alla presentazione della istanza cautelare in oggetto è determinata dal fatto che l'a.s. 2022/23 è già stato avviato e che, in ogni caso, il percorso di formazione e prova potrà essere svolto anche in corso di anno scolastico, a condizione di espletare almeno 180 giorni di servizio e 120 giorni di effettiva attività didattica.

Pertanto, l'inserimento con riserva del ricorrente all'interno della graduatoria di merito della procedura concorsuale *bis* consentirebbe al predetto di poter essere nominato anche in corso di anno scolastico al fine di svolgere l'anno di formazione e di prova, essendo il predetto ancora nelle condizioni per poter espletare i 180 giorni di servizio e 120 giorni di effettiva attività didattica richiesti dalla normativa.

L'Amministrazione ha illogicamente privato il docente della possibilità di essere immesso in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24 e di poter ambire all'insegnamento di "Scienze e tecnologie Meccaniche", pur in presenza di tutti i titoli di studio coincidenti con la classe di insegnamento "A042", nonché della comprovata esperienza pluriennale nell'insegnamento della predetta materia.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il ricorrente, in possesso del titolo di studio per accedere alla classe di concorso di appartenenza, pur avendo positivamente superato la prova disciplinare ed ottenuto una valida valutazione dei propri titoli, non risulta inserito nella graduatoria di merito già pubblicata per la sua classe di concorso a causa di una illegittima nonché discriminatoria disposizione dell'Amministrazione, contrastante con le disposizioni normative applicabili.

Roma, 25.11.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

NEL MERITO SI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Titolo di Laurea;
2. D.D. M.I. n. 1081 del 06.05.2022;
3. Domanda di partecipazione;
4. Sedi U.S.R. Piemonte c.d.c. "A042";
5. Contratti di lavoro "A042";
6. Convocazione prova disciplinare;
7. Esito prova;
8. Avviso M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 4076 del 17.10.2022;
9. Provvedimento prot. n. 4291 del 27.10.2022;
10. Riscontro ricorrente del 27.10.2022;
11. Certificato di equiparazione Università degli Studi di Palermo;
12. D.D.G. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 4358 del 03.11.2022;
13. Richiesta rettifica autotutela;
14. Istanza di accesso agli atti;
15. Provvedimento U.S.R. Piemonte prot. n. 16243 del 04/11/2022;
16. D.D.G. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 16641 del 14.11.2022;

17. D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 10398 del 14.11.2022;
18. D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 5483 e n. 5484 del 18.11.2022;
19. D.D. prot. n. 5450 e n. 5451 e n. 5172 M.I. – U.S.R. Piemonte;
20. D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 14487 del 18.11.2022 ;
21. D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 3502 e n. 3477 del 16.11.2022;
22. D.D. M.I. – U.S.R. Piemonte prot. n. 4541 del 15.11.2022;
23. D.P.R. 19/2016;
24. D.M. n. 259/2017 e allegato A;
25. Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e Tabella A/3;
26. Decreto interministeriale 09.07.2009;
27. Sentenza TAR Lazio n. 905/2021;
28. Sentenza TAR Veneto n. 725/2019;
29. Sentenza TAR Cagliari n. 70/2021.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 25.11.2022

Avv. Domenico Naso